

**SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TAGLIANDI PER IL
PARCHEGGIO A PAGAMENTO NEL COMUNE DI PINEROLO
ATTRAVERSO RIVENDITORI INCARICATI
Periodo 01.01.2023=31.12.2024
CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Durata e decorrenza dell'affidamento

Art. 3 – Obblighi e facoltà delle parti

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

Art. 5 – Quantitativo minimo di acquisto

Art. 6 – Restituzione e/o sostituzione di voucher e abbonamenti

Art. 7 – Danni e penalità

Art. 8 – Recesso e risoluzione del contratto

Art. 9 – Cessazione dell'attività e subentro

Art. 10 – Rischi da interferenza

Art. 11 - Codice di comportamento

Art. 12 – Cauzione definitiva

Art. 13 – Informativa Privacy

Art. 14 – Controversie

Art. 15 – Responsabile del procedimento

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato disciplina il servizio di vendita dei voucher giornalieri e degli abbonamenti per la sosta a pagamento nella zona c.d. "blu" del Comune di Pinerolo. Il servizio potrà essere affidato, a fronte del pagamento di un aggio del 10% sulle vendite, a rivenditori incaricati, che presentino manifestazione di interesse all'affidamento nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024, il cui esercizio commerciale abbia sede nel territorio comunale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per le attività di vendita;
- inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Art. 2

Durata e decorrenza dell'affidamento

Gli incarichi conferiti ai rivenditori, a prescindere dalla data di inizio degli stessi, termineranno il 31/12/2024, con previsione di possibilità di rinnovo dei contratti per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e possibilità di proroga per 6 (sei) mesi.

Fino a tale data potranno essere incaricati, alle medesime condizioni, nuovi rivenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, che presentino manifestazione di interesse all'affidamento del servizio.

L'Ente si riserva la possibilità di recesso anticipato (con preavviso di 60 giorni) in caso di attivazione di nuove modalità di pagamento, tramite Sportello telematico Polifunzionale o altra Applicazione.

Art. 3

Obblighi e facoltà delle parti

I rivenditori incaricati dall'amministrazione comunale per lo svolgimento del servizio, con la stipula del relativo contratto, a partire dalla data indicata nel medesimo, o comunque dalla data indicata nel verbale di consegna anticipata del servizio, accettano e si obbligano a rispettare tutte le condizioni previste dal presente capitolato prestazionale, oltre che eventuali future richieste del Comune che derivino da specifiche disposizioni di legge inerenti l'affidamento del servizio in questione.

In particolare, i rivenditori si obbligano a:

- vendere esclusivamente i tagliandi forniti dal Comune di Pinerolo, rispettando l'ordine cronologico della loro numerazione (ogni tagliando è contrassegnato da una lettera e un numero di sei cifre);
- effettuare la vendita al pubblico dei tagliandi tutti i giorni in cui l'esercizio rimane aperto;
- prestarsi a fornire, all'atto della vendita, tutti i chiarimenti e le informazioni che potranno venire richiesti dalla clientela;
- **per la vendita di abbonamenti ridotti, richiedere agli acquirenti, ogni volta, anche a persone note, l'esibizione del tesserino/attestazione rilasciata dal Comune di Pinerolo. Il gestore non può vendere abbonamenti ridotti se non vi è l'esibizione di detto documento o se lo stesso risulta scaduto/non valido per l'anno in corso.**

Al rivenditore è fatto assoluto divieto di chiedere o ricavare dagli acquirenti compensi diversi dalla tariffa fissata dalla Giunta Comunale, obbligandosi lo stesso a non integrare o sostituire il resto con oggetti o merci in vendita presso l'esercizio.

Il Comune di Pinerolo si obbliga, oltre che a mantenere costantemente aggiornata la sezione del sito internet istituzionale dedicata alla c.d. "Zona blu", a comunicare direttamente ai rivenditori, con tempestività, tutte le modifiche e novità introdotte in merito alla sosta a pagamento, quali, a titolo esemplificativo: variazione delle tariffe applicate, istituzione di nuove aree per il parcheggio a pagamento, introduzione di nuove tipologie di abbonamento ecc.

Il Comune di Pinerolo potrà abilitare l'acquisto degli abbonamenti anche attraverso l'App My Cicero, attualmente già utilizzabile per il pagamento della sosta oraria, o altra Applicazione.

Art. 4

Modalità di esecuzione del servizio

I rivenditori dovranno provvedere a ritirare i tagliandi presso il Servizio Economato del Comune di Pinerolo, in Piazza Vittorio Veneto n. 1, negli orari d'ufficio.

Entro il giorno 10 di ogni mese gli stessi dovranno richiedere al Servizio Economato a mezzo e-mail, mediante compilazione dell'apposito modulo, i voucher e gli abbonamenti relativi al fabbisogno mensile stimato, evitando di frazionare le richieste nel corso del mese, se non per imprevedibili flussi di vendita.

All'atto della consegna e della restituzione dei tagliandi (che dovranno avvenire negli orari di apertura al pubblico o previo accordo con l'ufficio stesso), i rivenditori dovranno firmare gli appositi moduli di carico e scarico, controfirmati da un addetto del Servizio Economato, che comproveranno la consegna o la restituzione dei voucher. **Con la sottoscrizione dei moduli di presa in carico dei tagliandi, il rivenditore si impegna a tenere in deposito a proprio rischio e pericolo la dotazione di volta in volta richiesta, corrispondendo l'intero importo al Comune anche in caso di smarrimento, furto ecc.**

Entro il giorno 5 di ogni mese il Comune di Pinerolo invierà a mezzo e-mail ad ogni rivenditore un prospetto riepilogativo riportante l'elenco delle quantità prese in carico nel mese precedente dei diversi tipi di tagliandi (giornalieri e abbonamenti), con l'indicazione dell'importo totale da versare al Comune (valore nominale dei tagliandi).

Entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del prospetto riepilogativo, i rivenditori dovranno:

- **provvedere al versamento, presso la Tesoreria Comunale, degli importi dei tagliandi relativi ai carichi del mese precedente;**
- **presentare al Servizio Economato la quietanza del versamento presso la Tesoreria Comunale del totale delle somme di cui sopra.**

In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, non potranno essere consegnati ulteriori tagliandi, fino ad avvenuta regolarizzazione del debito.

Solo successivamente i rivenditori potranno presentare al Servizio Economato regolare fattura elettronica, con indicazione del valore dell'aggio, fissato nel 10% dell'importo riportato nel prospetto riepilogativo.

Entro 30 gg dalla presentazione della fattura elettronica il Servizio Economato effettuerà le verifiche e procederà alla liquidazione dell'aggio dovuto.

Si precisa che non è previsto un minimo garantito.

Qualora non vengano rispettate le scadenze temporali di cui sopra, non verrà garantita la liquidazione dell'aggio entro il mese successivo alla presa in carico dei tagliandi.

Art. 5

Quantitativo minimo di acquisto

Per ogni richiesta di carico di tagliandi, è previsto un quantitativo minimo di acquisto, di qualunque tipologia, per un importo di Euro 100,00. Nel caso in cui tale importo minimo non venga rispettato, sarà facoltà dell'amministrazione non procedere alla consegna dei voucher/abbonamenti richiesti.

Art. 6

Restituzione e/o sostituzione di voucher e abbonamenti

Al fine di evitare la vendita al pubblico di tagliandi dalla validità temporale limitata, è data la facoltà ai rivenditori, a decorrere dal primo novembre di ogni anno, di richiedere la sostituzione, a parità di importo, di tagliandi che riportano l'anno corrente quale ultimo anno di validità dei voucher.

Nel caso di variazioni nelle tariffe applicate o di mutamenti sostanziali nella grafica dei tagliandi, l'amministrazione comunale assegnerà ai rivenditori un termine per la restituzione dei voucher e degli abbonamenti in loro possesso, provvedendo alla sostituzione, ove possibile a parità di importo, con nuovi tagliandi.

Qualora i rivenditori non procedano alla restituzione dei tagliandi entro i termini assegnati, l'Amministrazione non procederà alla sostituzione o al rimborso degli stessi.

I rivenditori potranno richiedere infine la sostituzione di tagliandi che presentino difetti di stampa.

Art. 7

Danni e penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al rivenditore, il servizio non sia conforme ai profili organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale, l'esercente verrà diffidato ad adempiere a mezzo PEC. Qualora l'inadempimento perduri, si applicherà una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 a seconda del disservizio provocato. In particolare, si applicherà la penale di € 100,00 qualora venga accertata la vendita di abbonamenti ridotti senza la contestuale richiesta di esibizione dell'apposito tesserino/attestazione rilasciata dal Comune di Pinerolo

Art. 8

Recesso e risoluzione del contratto

Fra il Comune di Pinerolo ed i rivenditori che hanno presentato manifestazione di interesse all'affidamento e che sono in possesso dei requisiti richiesti verranno stipulati appositi contratti. Qualora l'importo stimato per l'affidamento del servizio implichi la stipula di una scrittura privata, le spese di bollo saranno a carico dei rivenditori.

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà, fermo restando un preavviso di mesi 2 (due), di recedere dai contratti stipulati con i rivenditori qualora l'amministrazione, per eventuali nuovi assetti tecnico-organizzativi, intenda, a suo insindacabile giudizio, sospendere la vendita dei voucher o adottare diverse procedure di vendita dei tagliandi al pubblico.

I rivenditori avranno la facoltà di recedere in qualunque momento, compilando apposito modulo messo a disposizione dall'amministrazione, previo pagamento dell'aggio eventualmente ancora dovuto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto:

- qualora il verificarsi di inadempimenti che comportino l'applicazione di penalità di cui all'art. 7 si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;
- in qualunque momento, senza preavviso e senza risarcimento danni, nei casi in cui sia possibile accertare l'avvenuta cessione di tagliandi ad altre rivendite;
- a seguito di diffida, in caso di mancato pagamento entro i termini pattuiti dei tagliandi richiesti all'Amministrazione comunale e da questa consegnati;
- in caso di attivazione, successivamente alla data di stipula del contratto, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Art. 9

Cessazione dell'attività, resi e subentro

In caso di cessazione dell'attività, rinuncia al rinnovo dell'incarico o recesso dal contratto, i rivenditori avranno l'obbligo di restituire all'Amministrazione Comunale, entro il termine di 30 giorni, i tagliandi rimasti invenduti, corredati da un elenco che riporti le tipologie e gli importi di tali resi.

Qualora si tratti di tagliandi per i quali il rivenditore abbia già effettuato il pagamento al Comune, potrà essere chiesto il rimborso degli importi pagati (al netto dell'aggio e previa verifica della regolare posizione del rivenditore in merito ai pagamenti pregressi).

Qualora, durante il periodo di validità del contratto stipulata con un rivenditore, si verificasse un passaggio di proprietà del punto vendita, l'esercente subentrante avrà la facoltà di richiedere la stipula di un nuovo contratto con il Comune, ma non vi sarà in nessun caso un trasferimento dell'incarico da un soggetto ad un altro.

Art. 10

Rischi da interferenza

In ordine al servizio in oggetto non sussistono rischi da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per cui non risulta necessario predisporre il DUVRI.

Art. 11

Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 1 del "Codice di comportamento del Comune di Pinerolo", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, l'operatore economico affidatario dovrà dichiarare attraverso la dichiarazione sostitutiva unica inoltrata contestualmente alla presente, di aver preso visione di tali Codici, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, e di impegnarsi, pena la risoluzione o la decadenza dal contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Art. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico affidatario dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l'operatore affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

L'operatore economico affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conto corrente bancario o postale dedicati, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 12

Cauzione definitiva

Si esonerano gli affidatari, vista la particolarità del servizio, dal costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13

Informativa Privacy

E' reperibile sul sito del Comune al seguente link:

<http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/privacy>.

Art. 14

Controversie

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs 50/2016. Le eventuali contestazioni che potranno insorgere nella gestione del servizio verranno affrontate direttamente con il rivenditore, riservandosi comunque l'Amministrazione Comunale, a suo

insindacabile giudizio, la revoca dell'affidamento qualora il gestore si rendesse responsabile di perduranti e gravi inadempienze delle condizioni previste.

Il Foro competente per eventuali controversie giudiziarie è quello di Torino.

Art. 15

Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Istruttore Direttivo del Servizio Economato, Dott.ssa Milena COCCOLO.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Economato (Tel. 0121.361378/361238).